



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CONSERVATORIO “C. GESUALDO DA VENOSA”
DI POTENZA

Ai sensi del D.P.R. n. 212 del 08 luglio 2005
Approvato con D.D.G. n. 34 del 09/02/2011
Emendato dal C.A. in data 21 maggio 2024

TITOLO I - NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1. Generalità

Art 2. Definizioni

CAPO II - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3. Organismi responsabili delle strutture didattiche

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sezione I - Professori

Art. 4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici

Art. 5. Commissioni di esame

Sezione II - Studenti

Art. 6. Iscrizioni

Art. 7. Sospensione e rinuncia agli studi

Art. 8. Orientamento e Tutorato

Sezione III - Modalità di organizzazione

Art. 9. Programmazione didattica

Art. 10. Monitoraggio delle attività didattiche

Art. 11. Pubblicità degli atti

TITOLO II - AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 12. Titoli di studio e offerta formativa

Art. 13. Durata dei corsi di studio

Art. 14. Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Art. 15. Regolamento dei corsi di studio

Art. 16. Disattivazioni di corsi

Art. 17. Corsi di studio ad eccesso programmato

Art. 18. Propedeuticità e sbarramenti

Art. 19. Esami e altre forme di verifica del profitto

Art. 20. Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Art. 21. Ammissione ai corsi di studio

Art. 22. Debiti e ammissione condizionata

Art. 23. Piano individuale degli Studi

Art. 24. Fuori corso e ripetizione

- Art. 25. Crediti formativi accademici
- Art. 26. Acquisizione e riconoscimento dei CFA
- Art. 27. Lingua straniera comunitaria
- Art. 28. Trasferimenti e prosecuzione degli studi
- Art. 29. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
- Art. 30. Convenzioni con istituzioni di pari grado e periodi di studio effettuati presso Istituzioni straniere
- Art. 31. Rilascio di titoli congiunti
- Art. 32. Iscrizione a corsi singoli

CAPO II - ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

- Art. 33. Attività formative propedeutiche
- Art. 34. Corsi di formazione permanente e ricorrenti

TITOLO III - NORME TRANSITORIE FINALI

- Art. 35. Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti
- Art. 36. Disposizioni conclusive

TITOLO IV - DOTTORATI DI RICERCA

- Art. 37. Dottorati di Ricerca
- Art. 38. Proroga dei Dottorati
- Art. 39. Nomina delle Commissioni esaminatrici
- Art. 40. Borse di studio
- Art. 41. Attività retribuite
- Art. 42. Consulta degli studenti

TITOLO I
NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

CAPO I - GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1

Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e dello statuto, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio Statale «Gesualdo da Venosa» di Potenza, di seguito denominato Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati contenuti nella parte seconda del presente Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico disciplinari definiti dal D.M. n. 90 del 3 luglio 2009;
 - b) settori artistico - disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
 - c) declaratoria: la descrizione dei contenuti tecnico culturali del settore artistico - disciplinare;
 - d) campo disciplinare: disciplina che costituisce materia di insegnamento, ricompresa in uno specifico settore artistico - disciplinare;
 - e) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - f) corsi di studio: i corai di diploma accademico di primo e di secondo livello, di specializzazione, di perfezionamento o master di formazione alla ricerca;
 - g) consiglio di corso o di scuola: l'insieme dei professori delle discipline afferenti a un singolo corso di diploma o a corsi di diploma compresi nella medesima scuola e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
 - h) offerta formativa: i corsi, le attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
 - i) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - j) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;

- k) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- l) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- m) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- n) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
- o) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- p) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- q) titoli di studio: i diplomi accademici di primo e di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master.

CAPO II — STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 3

Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
2. In prima applicazione il Conservatorio attiva i dipartimenti indicati nell'allegato 1 contenuto nella seconda parte del regolamento, ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.
3. Il Conservatorio può costituire altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppino differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Può altresì istituire ulteriori strutture in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Sezione I – Professori

Art. 4

Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Il conferimento degli incarichi di docenza, di orientamento, di tutorato e di eventuali altri compiti didattici è regolato dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. In caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni, i quali partecipano alle attività delle strutture didattiche secondo modalità prestabilite.

Art. 5

Commissioni di esame

1. Le commissioni di esame sono nominate dal direttore del Conservatorio su proposta del competente consiglio di corso o di scuola e sono composte da non meno di tre membri; ne possono far parte anche esperti esterni al Conservatorio.
2. Le commissioni per le prove finali sono nominate dal direttore e costruite da non meno di cinque componenti. Le commissioni sono presiedute dal direttore o suo delegato e comprendono i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, almeno un professore di riferimento della disciplina d'indirizzo e uno o più rappresentanti delle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni al Conservatorio.

Sezione II – Studenti

Art. 6

Iscrizioni

1. Sono studenti del Conservatorio coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio.
2. Lo studente che frequenta l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro la seconda sessione del medesimo anno accademico può iscriversi con riserva ad altro corso di studi. L'iscrizione sarà formalizzata qualora la prova finale sia superata.

Art. 7

Sospensione e rinuncia agli studi

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per un massimo di due anni consecutivi può ri-accedere a domanda al medesimo corso di studi, fatte salve le verifiche dei CFA acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la ricognizione della propria posizione amministrativa.
2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici al fine di frequentare corsi di studio presso istituzioni di pari grado italiane o estere.
3. Con atto scritto lo studente può rinunciare irrevocabilmente al proseguimento della carriera. Il Conservatorio rilascia certificazione della carriera svolta dallo studente rinunciatario. In di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica di non obsolescenza.

Art. 8

Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento indirizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato finalizzate all'informazione sui corsi di studio, sui servizi, sul funzionamento amministrativo, sulle attività istituzionali e quant'altro ritenuto di utilità per gli studenti.

Sezione III - Modalità di organizzazione

Art. 9

Programmazione didattica

1. Il calendario accademico è emanato entro il 30 settembre con decreto direttoriale previa delibera del consiglio accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
3. Sono previste tre sessioni d'esame, articolate anche in più appelli. Il calendario degli appelli d'esame va reso noto con anticipo di almeno dieci giorni.
4. Sono previste tre sessioni per lo svolgimento delle prove finali. Gli studenti che prevedano di svolgere detta prova nella terza sessione dell'anno accademico di riferimento non sono tenuti ad iscriversi all'anno accademico successivo, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione amministrativa qualora non conseguano il titolo.

Art. 10

Monitoraggio delle attività didattiche

Il consiglio accademico provvede periodicamente al monitoraggio, alla programmazione ed alla valutazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.

I risultati del monitoraggio sono comunicati alle strutture didattiche anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti dei corsi di studio.

Art. 11

Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio prevede forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di ammessi per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alla frequenza;
 - f) le modalità per immatricolazioni ed iscrizioni;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani degli studi individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispose la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. Essa riporta il manifesto annuale degli studi, i programmi delle discipline attivate nonché informazioni utili ad illustrare le attività programmate, scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.

4. Il Conservatorio individua e rende pubblici i responsabili delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

TITOLO II AUTONOMIA DIDATTICA

CAPO I - NORME COMUNI

Art. 12

Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i titoli di studio e disciplina l'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 212/05.
2. Il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel Capo II del presente titolo.

Art. 13

Durata dei corsi di studio

1. Per conseguire il diploma accademico lo studente deve aver acquisito il numero minimo di CFA previsto dall'art. 8 del DPR 212/05 in relazione alle differenti tipologie di titoli di studio.
2. Per conseguire il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di CFA da acquisire.
3. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di curriculum:
 - a) curriculum full-time per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
 - b) curriculum part-time con durata non superiore al doppio del precedente, per studenti che si qualificano non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. La durata dei corsi accademici con curriculum full-time è di tre anni per il primo livello e di due anni per il secondo livello, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro.

Art.14

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico su proposta delle competenti strutture didattiche e adottati con decreto direttoriale successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano:
 - a) scuole di appartenenza;
 - b) denominazioni e obiettivi formativi;
 - c) quadro generale delle attività formative;

- d) CFA attribuiti a ciascuna attività formativa con riferimento ai settori artistico-disciplinari;
- e) caratteristiche della prova finale;
- f) tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
- g) ore di lezione frontale;
- h) forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

Art. 15

Regolamenti dei Corsi di studio

1. Il consiglio accademico provvede periodicamente al monitoraggio, alla programmazione ed alla valutazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. I risultati del monitoraggio sono comunicati alle strutture didattiche anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti dei corsi di studio.
2. I regolamenti contengono:
 - a) discipline dei corsi di studio, loro eventuale articolazione in moduli, altre attività formative;
 - b) obiettivi formativi specifici, CFA ed eventuali
 - c) curricula e modalità di presentazione dei piani individuali degli studi;
 - d) caratteristiche specifiche della prova finale;
 - e) disposizioni su obblighi di frequenza, in misura comunque non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale;
 - f) modalità organizzative dei curricula part-time.
 - g) conoscenze richieste per l'accesso e modalità delle verifiche anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Art. 16

Attivazione e Disattivazioni di corsi

1. Il consiglio accademico, nell'ambito della programmazione didattica, annualmente, propone al consiglio di amministrazione l'eventuale attivazione e disattivazione di corsi di studio. Nella fattispecie il Conservatorio assicura agli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
2. Nel decreto di disattivazione sono disciplinate le modalità del passaggio ad altri corsi di studio, previo riconoscimento dei CFA acquisiti per gli studenti che ne facessero richiesta. Il decreto di attivazione o disattivazione è comunicato al competente Ministero.

Art. 17

Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal consiglio accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti.
2. Le strutture didattiche individuano i requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi di cui al Capo II del regolamento.

Art. 18

Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti dei corsi di studio individuano eventuali propedeuticità di discipline o di altre attività formative.
2. Lo studente può frequentare l'annualità successiva anche qualora non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o altra forma di verifica prevista per l'annualità precedente, purché in regola con le disposizioni relative alla frequenza. L'ammissione alla verifica del profitto dell'annualità successiva è consentita solo dopo aver sostenuto con esito positivo la verifica relativa all'annualità precedente.

Art. 19

Esami e forme di verifica del profitto

1. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami, o in un giudizio di idoneità per le altre forme di verifica. L'esame è superato con una votazione di almeno diciotto trentesimi. In caso di votazione massima può essere attribuita all'unanimità la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati sul libretto dello studente.
2. Gli esami possono consistere in prove pratiche (esecutive o scritte) e/o orali.
3. Le strutture didattiche possono prevedere una verifica unica nel caso di attività formativa articolata in forme diverse o in moduli.
4. I regolamenti dei corsi di studio prevedono ulteriori modalità di attribuzione dei CFA oltre a quelle previste nei commi precedenti.
5. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Art. 20

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale, finalizzata ad evidenziare le competenze acquisite durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, compresi quelli relativi alle attività di preparazione della prova finale stessa.
2. L'esame finale è costituito da una prova di carattere tecnico - pratico - scientifico inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in cento decimi, con eventuale lode e non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti. La media dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L'eventuale lode, la menzione d'onore o altre forme di riconoscimento accademico sono assegnate all'unanimità. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110.
5. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

6. Il Conservatorio rilascia un certificato suppletivo al diploma, elaborato in conformità alle direttive Comunitarie riportante le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

Art. 21

Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici, disciplinata ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 212/05, è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
2. Ai fini dell'ammissione ad un corso di perfezionamento o master, i regolamenti dei corsi di studio indicano l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titolo equipollente.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi, il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è deliberato dal consiglio accademico nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia.

Art. 22

Debiti e ammissione condizionata

Lo studente ha l'obbligo di soddisfare i debiti rilevati all'esame di ammissione attraverso la frequenza di apposite attività formative propedeutiche. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico. Lo studente straniero che non possieda adeguata conoscenza della lingua italiana è tenuto a frequentare apposite attività propedeutiche.

Art. 23

Piano individuale degli studi

1. Gli studenti presentano il piano individuale degli studi entro il termine stabilito dal consiglio accademico.
2. Il piano individuale degli studi comprende le attività formative obbligatorie, eventuali attività formative opzionali e attività scelte autonomamente nel rispetto degli ordinamenti didattici.
3. Lo studente può frequentare attività didattiche in aggiunta al piano degli studi prescelto, senza onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle verifiche relative a dette attività attribuisce CFA non eccedenti il 10% di quelli previsti.
4. Il piano degli studi individuale è approvato dalla competente struttura didattica sulla base dei criteri deliberati dal consiglio accademico.

Art. 24

Fuori corso e ripetizione

1. Le modalità di ripetizione della frequenza di una disciplina sono definite nei regolamenti dei corsi di studio.
2. Lo studente che non abbia maturato i CFA sufficienti per sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo in qualità di studente fuori corso, nei limiti stabiliti dal comma successivo
3. È dichiarato decaduto lo studente che non abbia superato esami o altre forme di verifica per un periodo massimo fissato dai regolamenti dei corsi di studio.

Art. 25

Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce al sistema E.C.T.S. Le attività formative riferibili ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un CFA corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessario per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 26

Acquisizione e riconoscimento dei CFA

1. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica al termine delle attività formative ferma restando la quantificazione del profitto ove prevista;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
 - c) lo svolgimento di attività formative, artistiche, di produzione, di collaborazione, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, anche esternamente al Conservatorio;
 - d) attività relative alla preparazione della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già svolto attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto possono richiedere a domanda il riconoscimento dei corrispondenti CFA su presentazione di specifica documentazione.
3. Le strutture didattiche competenti optano il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo studente in altro corso del Conservatorio o altra istituzione di pari grado sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di CFA acquisiti nel corso di provenienza per ciascuna tipologia di attività formativa appartenente a settori disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio;
 - c) riconoscimento di conoscenze e abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
4. Lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
 5. Il Conservatorio può concedere l'abbreviazione della durata regolamentare dei corsi di studio, ammettendo ad anni successivi al primo gli studenti in possesso di appositi requisiti.

Art. 27

Lingua straniera comunitaria

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I CFA relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria sono riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulle base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio, o in caso di studenti madrelingua.

Art. 28

Trasferimenti e prosecuzione degli studi

1. Lo studente può presentare domanda di trasferimento ad altra Istituzione.
2. Sono tenuti alla frequenza delle prescritte attività propedeutiche gli studenti provenienti da altra Istituzione ai quali il Conservatorio abbia attribuito debiti formativi.
3. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.
4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, previo riconoscimento dei CFA già acquisiti e superamento delle relative prove di ammissione.
5. Gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento hanno facoltà di optare per i corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Art. 29

Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

I titoli conseguiti all'estero sono riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali.

Art. 30

Convenzioni con Istituzioni di pari grado e periodi di studio presso Istituzioni straniere

1. Il Conservatorio può stipulare convenzioni con altre Istituzioni di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in CFA.
3. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con Istituzioni estere di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità.

Art. 31

Rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente ad altre istituzioni italiane o estere di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività didattica, i criteri per la verifica del profitto, il riconoscimento dei Crediti maturati e ogni altro aspetto ritenuto necessario.

Art. 32

Iscrizione a corsi singoli

I cittadini dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore e i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, che non siano iscritti ad altri corsi di studio presso istituzioni di Alta Formazione Musicale, possono essere ammessi a frequentare singole discipline attivate nel Conservatorio.

CAPO II

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 33

Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio organizza attività formative propedeutiche, indirizzate all'acquisizione delle competenze richieste all'ingresso dei corsi accademici di primo livello, al termine delle quali viene rilasciata specifica attestazione.
2. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle singole scuole.

Art. 34

Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio può attivare percorsi formativi finalizzati alla formazione permanente e ricorrente, all'educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Al termine viene rilasciata agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35

Ordinamento previgente e opzione per i nuovi Ordinamenti

Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento previgente agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli studenti iscritti al previgente ordinamento possono optare per il trasferimento ai corsi di diploma accademico di primo livello. Le strutture didattiche competenti riformulano ai sensi della normativa vigente gli studi compiuti in termini di CFA.

Art. 36

Disposizioni conclusive

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno dell'anno accademico successivo all'approvazione ministeriale.

Eventuali modifiche al presente testo sono deliberate dal consiglio accademico sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta degli studenti, e sottoposte al competente Ministero per l'approvazione. Le proposte di modifica possono essere presentate dal direttore, dal consiglio accademico, dalle strutture didattiche, dalla consulta degli studenti, dal collegio dei professori. Le modifiche decorrono dal primo giorno dell'anno accademico successivo alla data di approvazione ministeriale.

In prima applicazione, i corsi di primo livello sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella A del D.P.R. 212/2005 in conformità ai criteri di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati

TITOLO IV DOTTORATI DI RICERCA

Art. 37

Dottorati di ricerca

I dottorati attivati dall'Istituzione sono regolamentati dal D.M. 470 del 21 febbraio 2024, qui integralmente richiamato e dalle disposizioni che seguono.

Art. 38

Proroga dei Dottorati

Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi

Art. 39

Nomina delle Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Art. 40

Borse di studio

Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Art. 41

Attività retribuite

Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle, comunque, riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Art. 42

Consulta degli studenti

Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi (per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 1 dottorando) che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.